

## ACCORDO CATEGORIALE REGIONALE

**Area Legno-Lapidei**  
(Legno arredamento mobili, lapidei)

Addì, 27 marzo 2019, presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese



tra

le Associazioni imprenditoriali artigiane di categoria dell'Area del Legno e dei Lapidei del Piemonte

**Federazione Regionale Legno e Arredo-Confartigianato Imprese Piemonte** rappresentata dal Presidente Samuele Broglio; **Categoria Regionale Lapidei-Confartigianato Piemonte** rappresentata dal Presidente Roberto Ganzinelli, assistiti da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio Felici, dal Segretario Carlo Napoli, dal Funzionario di Categoria Alessio Cochis e dai Funzionari del CTC Sindacale Giovanna Pilotti, Martina Cassone e Donato Frontuto

**CNA Produzione Piemonte e CNA Costruzioni Piemonte** rappresentate dai Presidenti Gianbattista Pomatto e Andrea Talaia, assistiti da CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Fabrizio Actis, dal Segretario Filippo Provenzano, dai Responsabili di Unione Delio Zanzottera e Giovanni Brancatisano, dalla Responsabile del Dipartimento sindacale Angela Maria Brunetto

**Federazione Regionale Piemontese-Casartigiani Piemonte** rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni, dal Segretario Paolo Mignone e dal Funzionario di Categoria ai rapporti sindacali Francesca Coalova

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria del Piemonte

**FILLEA-CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Massimo Cogliandro, assistito dalla Segretaria Monica Iviglia e dal Responsabile del Dipartimento Regionale Artigianato Giuseppe Melillo

**FILCA-CISL** rappresentata dal Sub-Reggente Piero Tarizzo, assistito dalla CISL Piemonte rappresentata dal Segretario Generale Alessio Ferraris, dal delegato della Segreteria Marcello Maggio e dal Responsabile del Dipartimento Artigianato Donato Spinazzola

**FENEAL-UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Manta Giuseppe, assistito dalla UIL Piemonte rappresentata dai Segretari, Mauro Casucci e Giuseppe Graziano

## premesse che

- le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore;
- l'impresa, aderendo alla bilateralità nazionale e regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori;
- la bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni artigiane di categoria in quanto integra prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi nazionali e regionali di settore



## si concorda che

- secondo quanto definito negli Accordi regionali interconfederali intercategoriale sulla bilateralità piemontese del 21 novembre 2016 e del 4 marzo 2019, al fine di rafforzare il sistema bilaterale del comparto artigiano, viene previsto dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro che le imprese versino - ad integrazione di quanto dettato dall'Accordo interconfederale nazionale del 18 gennaio 2016 e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 21 novembre 2016 - un importo aggiuntivo pari a:
  - 1) euro 190 "una tantum" corrisposti al lavoratore ad integrale copertura dei periodi scoperti;
  - 2) euro 2,50 per ciascun lavoratore destinati alle prestazioni di "Welfare Bilaterale Artigiano";
- l'importo di cui al precedente punto 1) sarà integralmente riconosciuto ai lavoratori unicamente nel caso questi risultino assunti entro il 31 dicembre 2017 ed ancora in forza presso la medesima azienda al 31 dicembre 2018; in caso di part-time gli importi saranno complessivamente riconosciuti proporzionalmente alla percentuale di attività lavorativa resa; al personale con qualifica di apprendista professionalizzante gli importi di cui sopra saranno riconosciuti in misura percentuale del 70%, ridotti al 35% per le altre tipologie di apprendistato. L'importo di cui al precedente punto 2) verrà versato mensilmente (per 12 mensilità) tramite modello F24 ad EBNA in aggiunta a quanto previsto dall'Accordo interconfederale regionale del 21 novembre 2016;
- al solo ed esclusivo fine di facilitare le operazioni di calcolo, si assume il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 quale periodo convenzionalmente stabilito per la definizione economica di cui al precedente 1);
- l'importo di pertinenza spettante al lavoratore sarà corrisposto agli aventi diritto in n. 2 tranches di cui la prima, di importo pari a 100,00 euro, nell'ambito del cedolino paga relativo al mese di maggio 2019 e la seconda, di importo pari a 90,00 euro, nell'ambito del cedolino paga relativo al mese di maggio 2020; tali importi saranno assoggettati a tassazione separata ex art. 17 c.1 DPR 917/86;
- l'importo di competenza bilaterale regionale di cui al punto 2) decorrerà dal 1° maggio 2019 e sarà versato unitamente alla contribuzione dovuta all'EBNA;

- l'insieme delle prestazioni erogate a livello regionale dalla bilateralità costituisce un diritto contrattuale. Pertanto, l'impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del danno subito. La mancata contribuzione aggiuntiva complessiva determina quindi l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Incremento Aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello (IAR)" di 10 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR, così come l'EAR (euro 25) previsto dagli Accordi interconfederali nazionali;
- l'insieme delle prestazioni erogate a livello regionale dalla bilateralità sono definite dal regolamento dell'EBAP e sono fruibili fino a concorrenza delle risorse annuali disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione;
- il regolamento EBAP si intende recepito dal CCRL così come definito dalle Parti sociali regionali confederali dell'artigianato.

Letto, confermato e sottoscritto.



FILLEA-CGIL

Federazione Legno e Arredo  
 Confartigianato Imprese Piemonte  
  
 Categoria Lapidari  
 Confartigianato Imprese Piemonte

FILCA-CISL

CNA Produzione Piemonte

CNA Costruzioni Piemonte

C

FENEAL-UIL

Federazione Regionale Piemontese  
 Casartigiani Piemonte